

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 224 del 22 dicembre 2014

Associazione Aero Club "Ugo Capitanio", con sede in Vicenza. Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Conclusione del procedimento amministrativo attivato con il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014, per il quale si dispone di non procedere alla revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone la conclusione del procedimento amministrativo avviato con il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014, nei confronti dell' Associazione Aero Club "Ugo Capitanio", con sede in Vicenza, disponendo di non revocare il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1365 del 6 ottobre 1959 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' Associazione Aero Club "Ugo Capitanio", con sede in Vicenza, costituita in data 31 maggio 1955, come da atto a rogito del dott. Mario Boschetti, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, rep. n. 23210 pari data, e approvato il relativo Statuto;
- l'Associazione Aero Club "Ugo Capitanio", con sede in Vicenza, risulta iscritta al n. 72 (VI/7) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato nonché gli adempimenti successivi conseguenti al riconoscimento stesso sono disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, attivato e gestito dalla scrivente Struttura, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001 devono essere obbligatoriamente iscritte le Persone Giuridiche riconosciute, nonché annotati tutti quegli atti e/o fatti, di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. sopracitato, quali: le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie; la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza; le deliberazioni di scioglimento; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione; il cognome e nome dei liquidatori e di tutti gli altri atti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
- a tal fine, all'Associazione in oggetto e a tutti gli Enti interessati, con nota regionale prot. n. 1514/41.03 del 19 febbraio 2003, veniva inviata la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10 febbraio 2003, approvata con D.G.R. n. 175 del 31 gennaio 2003, con la quale venivano ricordati agli amministratori gli adempimenti sopra richiamati in ordine alle iscrizioni da effettuare nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, conseguenti all' entrata in vigore del D.P.R. n. 361 del 2000;
- successivamente la scrivente Struttura inviava all'Associazione e agli altri Enti iscritti la nota regionale prot. n. 264324 del 20 giugno 2013, con la quale venivano nuovamente ricordati e sollecitati gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con ulteriore nota prot. n. 222206 del 22 maggio 2014 veniva nuovamente sollecitato all'Associazione in oggetto e ad altri Enti interessati, l'invio, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, di quanto richiesto con precedente regionale prot. n. 264324 del 20 giugno 2013, sottolineando il protrarsi dell'inadempienza e la responsabilità degli amministratori per le omesse comunicazioni; l'Ente, infine, veniva informato che, in caso di perdurante comportamento omissivo, non potendo la scrivente Struttura verificare la permanenza in capo allo stesso dei requisiti di legge in base ai quali aveva a suo tempo ottenuto il riconoscimento giuridico e palesandosi conseguentemente il venir meno del suo interesse al mantenimento dello "status" di Ente riconosciuto, sarebbe stato dato avvio al procedimento di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- allo stato attuale l'ultima iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato riferita all'Associazione Aero Club "Ugo Capitanio", con sede in Vicenza, risale al 18 dicembre 2003, così come comunicato all'Ente stesso con nota regionale prot. n. 9861 del 18 dicembre 2003;

- non avendo l'Associazione provveduto ad ottemperare a quanto richiesto da ultimo con le note prot. n. 264324 del 20 giugno 2013 e prot. n. 222206 del 22 maggio 2014 sopra richiamate, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel suddetto Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, da ultimo, con nota della scrivente Sezione prot. n. 360672 del 27 agosto 2014, veniva comunicato l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e trasmesso il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014 unitamente alle informazioni prescritte dall'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Associazione Aero Club "Ugo Capitanio", con sede in Vicenza, pur non avendo dato riscontro alle note prot. n. 264324 del 20 giugno 2013 e prot. n. 222206 del 22 maggio 2014, a seguito dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento della personalità giuridica, attivato con Decreto n. 136 del 26 agosto 2014 e comunicato con nota prot. n. 360672 del 27 agosto 2014, ha trasmesso, con nota del 14 ottobre 2014, pervenuta nella stessa data, prot. reg. n. 431065, uno statuto per un esame preliminare finalizzato all'approvazione di modifiche statutarie e alla regolarizzazione della propria posizione;
- con nota prot. n. 445687 del 23 ottobre 2014, la scrivente Sezione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ha comunicato all'Associazione la sospensione del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, avviato con Decreto n. 136 del 26 agosto 2014, esponendo nel contempo talune osservazioni in ordine allo statuto inviato e indicando la documentazione da trasmettere ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie e quindi per la regolarizzazione dell'Ente in ordine alle iscrizioni obbligatorie da effettuare nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato,
- il Legale rappresentante dell'Ente con documentata istanza datata 12 dicembre 2014, pervenuta il 16 dicembre 2014, prot. reg. n. 540256 del 17 dicembre 2014, successivamente integrata con nota del 18 dicembre 2014, prot. reg. n. 541876 stessa data, chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Associazione il 21 novembre 2014, come da atto a rogito del dott. Giovanni Muraro, notaio in Chiampo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 51301 di repertorio e n. 19364 di raccolta;
- con nota prot. n. 542851 del 18 dicembre 2014 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione, con riferimento all'istanza di approvazione delle modifiche statutarie, l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

Considerato che:

a seguito dell'invio dell'istanza di approvazione delle modifiche statutarie, allo stato attuale, sono venuti meno i presupposti per la revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato attivata con il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014;

Tutto ciò premesso e considerato:

- **RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1365 del 6 ottobre 1959;
- **RICHIAMATE** la nota regionale prot. n. 1514/41.03 del 19 febbraio 2003 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10 febbraio 2003;
- **RICHIAMATA** la nota regionale prot. n. 9861 del 18 dicembre 2003;
- **RICHIAMATA** la nota regionale prot. n. 264324 del 20 giugno 2013;
- **RICHIAMATA** la nota prot. n. 222206 del 22 maggio 2014;
- **RICHIAMATI** la nota prot. n. 360672 del 27 agosto 2014 e il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014;
- **VISTA** la nota dell'Associazione del 14 ottobre 2014, pervenuta alla scrivente Sezione nella stessa data, prot. reg. n. 431065;
- **RICHIAMATA** la nota della scrivente Sezione prot. n. 445687 del 23 ottobre 2014;
- **VISTA** la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 12 dicembre 2014, pervenuta il 16 dicembre 2014, prot. reg. n. 540256 del 17 dicembre 2014, successivamente integrata con nota del 18 dicembre 2014, prot. reg. n. 541876 stessa data;
- **RICHIAMATA** la nota della scrivente Sezione prot. n. 542851 del 18 dicembre 2014;
- **VISTE** le disposizioni del Codice Civile;
- **VISTO** il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
- **RICHIAMATA** la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- **VISTA** la L. n. 241 del 1990 e s.m.i. e in particolare l'art. 21 quinquies;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1049 del 28 giugno 2013;
- **RICHIAMATO** l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;

decreta

1. di concludere il procedimento amministrativo attivato con il Decreto n. 136 del 26 agosto 2014 disponendo, per le motivazioni esposte in premessa, di non revocare il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Aero Club "Ugo Capitanio", con sede in Vicenza, costituita in data 31 maggio 1955, come da atto a rogito del dott. Mario Boschetti, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, rep. n. 23210 pari data;
2. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di comunicare il presente Decreto all'Associazione Aero Club "Ugo Capitanio", con sede in Vicenza;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin